COPIA

COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
ANNO 2025 - N. 23

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **11:40 Casa Comunale**, in seduta **Segreta** si è riunito la Giunta comunale, convocata con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti e assenti i componenti della Giunta comunale sotto indicati:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
CARIZZONI PATRIZIA	SINDACO	Si		
ZUBANI SANTO FIORINO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Si		SI
ROTA CLAUDIA	ASSESSORE		Si	
		Tot. **2**	Tot. **1**	

Assiste l'adunanza - con funzioni consultive e referenti - il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea Tiraboschi il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Patrizia Carizzoni, SINDACO, assume la presidenza della Giunta Comunale e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COPIA

RICHIAMATO il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi istituzionali in modalità telematica, approvato con deliberazione del C.C. n. 30 del 07/12/2024;

ACCERTATO che alle ore 11:40 del 22.05.2025, partecipa alla seduta da remoto, tramite tecnologia WhatsApp, il Vicesindaco Zubani Santo Fiorino;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale Dr. Tiraboschi Andrea accerta l'identità personale dei partecipanti e assicura che il collegamento in videochiamata ha una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e permette ai partecipanti, di intervenire nella discussione e visionare le proposte di delibera ed i relativi allegati;

Ciò premesso, si procede al regolare svolgimento della

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- varie leggi di depenalizzazione hanno conferito al Comune il potere di irrogare sanzioni amministrative in diverse fattispecie di illecito originariamente collegate a sanzioni penali;
- tra tali norme vi sono quelle inerenti le violazioni delle dichiarazioni anagrafiche previste dall'art. 11 della Legge n.1228/1954 (Legge anagrafica), come modificate dall'art. 1, comma 242, della Legge n. 242/2023 (Legge finanziaria anno 2023), per le quali sono previste le seguenti sanzioni minime e massime per persona, minori compresi:
- per le violazioni inerenti le variazioni anagrafiche di immigrazione dall'estero o espatrio: da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.000,00, con una sanzione in misura ridotta di Euro 333,33, per ogni anno per la quale la violazione è stata accertata;
- per le violazioni inerenti tutte le altre variazioni anagrafiche: da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00, con una sanzione in misura ridotta di Euro 166,67;

RITENUTO necessario definire criteri generali ed astratti per la determinazione concreta dell'importo da applicare al trasgressore per violazioni punite con sanzioni amministrative in materia anagrafica, favorendo chi addivenga all'estinzione del procedimento del pagamento in misura ridotta;

RITENUTO opportuno definire tali criteri generali mediante specifici richiami ai parametri di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981, che si rifanno, tra l'altro, alle condizioni economiche del trasgressore;

RITENUTO congruo utilizzare come parametro per la valutazione delle condizioni economiche del trasgressore quello previsto dall'art. 202-bis, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 285/1992, come aggiornato con decreto del Ministero dell'Economia in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (Famiglie di Operai ed Impiegati), che così dispongono:

1. *I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.*
2. *Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.*

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Segretario comunale interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo unico EE.LL.;
Con voto unanime,

DELIBERA

1. **DI IDENTIFICARE** il Servizio responsabile del procedimento di accertamento e contestazione della violazione anagrafica nei Servizi Demografici del Comune e di stabilire che il responsabile dell'erogazione dell'eventuale

ingiunzione di pagamento della sanzione è il Responsabile Polizia Locale, attualmente individuata nella Dott.ssa Loredana Sangalli;

2. **DI DEFINIRE** i seguenti criteri generali per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle leggi e regolamenti in materia di Anagrafe della popolazione residente, cui dovrà attenersi il Responsabile del procedimento in sede di concreta determinazione delle sanzioni stesse al momento dell'emanazione delle ordinanze-ingiunzioni;
   a) per la prima violazione: la sanzione sarà pari ad euro 350,00 per le violazioni relative a procedimenti anagrafici di immigrazione dall'estero o emigrazione all'estero e ad euro 200,00 per le altre violazioni, oltre alle spese di notifica e procedimento;
   b) per le violazioni successive alla prima: la sanzione sarà pari a euro 500,00 per le violazioni relative a procedimenti anagrafici di immigrazione dall'estero o emigrazione all'estero e ad euro 300,00 per le altre violazioni, oltre alle spese di notifica e procedimento;
   c) eventuali circostanze aggravanti (quali ad es.: violazioni reiterate, comportamenti palesemente dolosi, ecc.) potranno comportare l'applicazione della sanzione fino al massimo edittale; in tal caso il provvedimento dovrà essere dettagliatamente motivato riguardo alle circostanze aggravanti che giustificano l'applicazione della sanzione in misura maggior rispetto a quanto previsto ai punti 1 e 2;
   d) qualora fosse stata presentata la dichiarazione anagrafica dopo i termini fissati per la presentazione della stessa, ma prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, la sanzione sarà pari a quella previsa in misura ridotta per quel tipo di violazione;

3. **DI DARE ATTO** che sarà onere del trasgressore inviare idonea richiesta documentata attestante condizioni economiche da considerarsi come disagiate ai sensi dell'art. 202-bis, comma 2, del d.Lgs. n. 285/1992, ai fini del pagamento della sanzione in modo rateale;

4. **DI STABILIRE**, in relazione alle sanzioni ai minori, per le quali sono tenuti al pagamento i genitori o il tutore, che nei confronti dei genitori l'obbligo di versamento della sanzione ha natura solidale, ai sensi dell'art. 6 della L. n.189/1991;

5. **DI STABILIRE**, per le violazioni conseguenti alla cancellazione per verifica della dimora abituale ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. C, del d.P.R. n. 223/1989 (irreperibilità), considerato che la condizione di irreperibilità non rende possibile una corretta notifica dei provvedimenti sanzionatori con un inutile dispendio di risorse pubbliche, che l'avvio del procedimento inerente la sanzione anagrafica dovrà essere adottato a seguito della cancellazione per irreperibilità anagrafica e che gli atti successivi dovranno essere adottati esclusivamente qualora la persona interessata ricomparisse dall'irreperibilità o fossero comunque noti dei recapiti a cui poter notificare gli atti.

COPIA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Castro, li 22/05/2025

Il Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott. Andrea Tiraboschi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere **Favorevole** in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castro, li 22/05/2025

Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria
f.to Dott. Andrea Tiraboschi

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto:

SINDACO	**SEGRETARIO COMUNALE**
f.to Sig.ra Patrizia Carizzoni	f.to Dott. Andrea Tiraboschi

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Primo Comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Andrea Tiraboschi

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione:
diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castro, lì 22/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Andrea Tiraboschi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, data della firma digitale

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Tiraboschi